

COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.**

ALLEGATO - A -

PREMESSE

L'amministrazione Comunale, nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai comuni in materia di governo del territorio, non essendo in dotazione di regolamento di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabili, intende individuare norme per il corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili (Eolico) nel territorio rurale.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione degli impianti di che trattasi nel rispetto e nella salvaguardia del territorio agricolo e collinare, allo scopo di preservarlo da ogni tipo di intervento che produca consumo del suolo e che determini una diminuzione delle superfici destinate alla produzione agricola di pregio e l'aggressione del paesaggio rurale. Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e valutazione di incidenza, nonché quelle di beni culturali e paesaggio.

Art. 1 Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta direttive, impartite dall'Amministrazione Comunale, per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in favore del comune di Lucca Sicula, nel rispetto della normativa nazionale (D. Lgs 387/2003- D. Ministero Sviluppo Economico del 10.09.2010 – D. Lgs 28/2011, applicazione del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia 18 luglio 2012, n. 48 Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, ed in rispondenza ai procedimenti da quest'ultima disciplinati.

Art. 2 – definizioni

Si definisce:

Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a produrre energia attraverso lo sfruttamento di fonti rinnovabili;

a) Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

b) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, etc.

c) Distanza: per distanza si intende lo spazio fisico misurato in linea d'aria tra l'asse dell'aerogeneratore o tra il punto estremo del modulo dell'impianto fotovoltaico e qualsiasi confine pubblico o privato (terreni, abitazioni, strade, impianti, ecc.) o qualsiasi area di rispetto.

Rotore: elemento meccanico di un aerogeneratore costituito da un mozzo su cui sono ancorate un certo numero di pale (una, due, tre o più).

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, ubicati in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali. In particolare, per gli impianti eolici si applica per una potenza nominale da 0 a 60 KW, e per gli impianti fotovoltaici e di biomassa o biogas per una potenza nominale fino a 1 MWe. I progetti che prevedono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale da 0 a 5 KW ed altezza massima di metri 2 dal piano di campagna o dall'estradosso del solaio, nonché impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici o pensiline, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (e piano paesaggistico) e di tutela delle risorse idriche, seguono il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Art. 4 Misure minime di salvaguardia

e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale

L'istanza per la realizzazione dell'impianto dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare del diritto di proprietà o dal soggetto che abbia la disponibilità giuridica del sito. Per ciascun corpo aziendale, costituito da una o più particelle contigue, potrà essere autorizzato soltanto un impianto avente il dimensionamento massimo stabilito secondo le norme di seguito espresse.

a) Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio, la realizzazione di impianti di potenza nominale superiore a 5 KW, salvo i casi esclusi dal presente regolamento, si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure minime di salvaguardia e mitigazione. La realizzazione in zona agricola non industriale di impianti eolici e fotovoltaici, fatta comunque salva ogni diversa norma di tutela prevista dallo strumento urbanistico vigente, è consentita, previo assenso dei competenti uffici comunali e di quelli preposti alla tutela di vincoli ed interessi pubblici specifici, alle seguenti condizioni: venga preventivamente accertato che l'area di sedime non sia interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio degne di tutela. Tali condizioni dovranno risultare da dichiarazione fatta da parte di professionista abilitato e corredata dal rilievo fotografico del sito;

- b) che per gli impianti fotovoltaici venga realizzata al loro confine una fascia arborea della larghezza di almeno m. 10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti;
 - c) che l'area interessata dagli impianti fotovoltaici e le aree di sedime degli impianti eolici, al fine di favorire gli spostamenti della piccola fauna, siano opportunamente recintati con rete metallica a maglia larga fissata a pali di legno con un'altezza massima totale di m. 2,00 e debitamente mascherati con vegetazione di tipo autoctono, in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visivo;
 - d) che non si modifichi l'orografia del suolo e non si estirpino le colture di pregio e gli ulivi preesistenti;
- 2) Le infrastrutture (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 5 – Impianti fotovoltaici

La realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra, nelle aree del territorio comunale definite agricole non industriali dal vigente PRG, è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

- 1) l'installazione degli impianti è consentita ad una distanza non inferiore a 500 m dalle ZTO , B, C e D dell'attuale strumento urbanistico vigente; i terreni agricoli interessati non devono avere destinazione colturale a vigneto, oliveto, frutteto, area boscata;
- 2) la superficie direttamente interessata dall'installazione dei pannelli non potrà essere superiore al 50% dell'estensione del fondo. Ai fini della determinazione della estensione del fondo non potranno essere computati terreni non in continuità con quello interessato dall'intervento;
- 3) dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 250 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia ;
- 4) dovrà essere mantenuta una distanza minima di 250 m in linea d'aria da abitazioni , bagli, ville e magazzini insistenti su altre proprietà

Art. 6 - Impianti a biomasse o biogas

La realizzazione di impianti a biomassa o biogas, nelle aree del territorio comunale definite agricole non industriali dal vigente PRG, è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

- 1) gli impianti non possono essere di potenza nominale superiore ai 1 MWe;
- 2) l'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili, preferibilmente disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "filiera corta".

A garanzia della tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, i produttori di energia, in caso di verifica da parte del Comune, dovranno esibire all'Amministrazione, per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa:

- i fornitori stessi della biomassa
 - le specie di ciascuna materia prima
 - la relativa superficie di produzione e i dati catastali
 - il quantitativo di prodotto trasportato ed impiegato per la produzione di energia
 - la metodologia di trasporto utilizzata ed il relativo percorso
- 3) è vietato l'utilizzo di qualsivoglia materia derivante da rifiuti o da attività di depurazione ad eccezione di quelli derivanti dai processi depurativi aziendali;
 - 4) le distanze minime di rispetto per la costruzione degli impianti dovranno essere di m. 1000 da edifici di terzi (residenziali, insediamenti commerciali e/o produttivi o di pubblico servizio), e di m. 1.000 tra un impianto e l'altro;
 - 5) nel rispetto dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, per poter realizzare l'impianto è necessario certificare che il suo esercizio non reca nocimento alla salute pubblica;
 - 6) nel rispetto della direttiva 2008/50/CE, D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, l'impianto deve funzionare in modo tale da non peggiorare la qualità dell'aria.

Art. 7 – Impianti eolici

La realizzazione di impianti eolici di potenza nominale superiore a 5 KW e inferiore a 60 kW, nelle aree del territorio comunale definite agricole non industriali dal vigente PRG, è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

- 1) l'installazione degli impianti è consentita ad una distanza non inferiore a 1.300 m dalle zone A, B, C ed D dell'attuale strumento urbanistico vigente;
- 2) al fine di evitare un eccessivo carico ambientale, dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 150 m tra ogni singolo aerogeneratore facente parte dello stesso impianto e di almeno 250 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia;
- 3) dovrà essere mantenuta una distanza minima di 250 m in linea d'aria da:
 - abitazioni insistenti su altre proprietà ;
 - zone per le quali il PRG vigente prevede espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettivo;
- 4) Distanza degli aerogeneratori dalle strade comunali e vicinali di pubblico transito non inferiore ad una volta e mezza dell'altezza del palo al rotatore , misurata dal piano di campagna; da strade Provinciali distanza minima da rispettare di mt. 150,00;

- 5) dovrà essere mantenuta una distanza minima dai Bagli, masserie e dalle Ville, di m 300 da questi e mt. 150,00 da altri fabbricati (magazzini ;
- 6) l'altezza massima del palo al rotore, misurata dal piano di campagna, non può superare i 35 m di altezza;
- 7) dovrà essere rispettata anche una distanza minima dal confine di altre proprietà pari ad una volta e mezza l'altezza massima del palo al rotore, misurata dal piano di campagna, salva la possibilità di deroga mediante l'acquisizione dell'assenso ovvero della stipula di accordi con i confinanti;
- 8) La distanza minima dai fabbricati non va rispettata nel caso che questi ultimi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto.

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare all'istanza, oltre a quella prevista al punto 13, Parte IH, dell'Allegato al D.M. 10/09/2010 (nel caso di autorizzazione unica) e dalla La documentazione da allegare all'istanza, oltre a quella prevista al punto 13, Parte IH, dell'Allegato al D.M. 10/09/2010 (nel caso di autorizzazione unica) e dalla vigente normativa in materia edilizia, dovrà contenere quanto segue:

1. certificazione, catastale ed urbanistica, del/i terreno/i interessato/i;
2. progetto dell'impianto di allaccio alla rete elettrica;
3. analisi del bacino visuale corredato dei seguenti elaborati:
 - carte della visibilità, ovvero planimetrie ad ampia scala, in cui sono evidenziate le aree da cui l'impianto risulta visibile e i relativi punti sensibili;
 - documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e foto inserimenti dell'impianto da punti di vista significativi;
 - planimetria di insieme della zona con indicati gli eventuali altri impianti autorizzati ed in itinere, al fine di valutare la cumulabilità degli impatti visivi;
 - atto di impegno al perfezionamento dei contratti fideiussori a garanzia del ripristino dei luoghi prima dell'inizio dei lavori;
 - atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 9 del presente regolamento (se del caso);
 - caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati;
 - titolo di utilizzazione dei suoli (titolo di proprietà o altro titolo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate);
4. copia del documento di identità del dichiarante e/o richiedente;
5. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) aggiornato dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori, congiuntamente alla documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

6. Per l'istruttoria e definizione della pratica è dovuto al comune un contributo di €. 500,00 (cinquecento)
7. Autorizzazione dell'accesso carrabile al fondo da Enti preposti;

Art. 9 - Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo

Con riferimento a quanto sopra disciplinato, i proponenti sottoscrivono apposito atto unilaterale d'obbligo, nel quale verranno stabiliti gli impegni, le garanzie, i tempi e le modalità di gestione e smantellamento dell'impianto, la manutenzione dello stesso e il ripristino dello stato dei luoghi. La sottoscrizione di tale atto interverrà prima del rilascio del titolo abilitativo o all'atto della presentazione della comunicazione e/o PAS. Lo schema di atto unilaterale d'obbligo sarà formulato nel rispetto del presente regolamento ed approvato mediante deliberazione di giunta comunale.

Tra gli obblighi assunti dal proponente nell'atto di cui al punto precedente, vi è, per gli impianti ricadenti nella disciplina del presente regolamento, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria, rilasciata da istituto bancario, compagnia assicurativa o istituto finanziario, di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, come garanzia di smantellamento dell'impianto e ripristino dello stato ex ante dei luoghi. Tale polizza, costituita al momento della firma dell'atto unilaterale d'obbligo e valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 30 (trenta) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e rinaturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'amministrazione comunale

Art. 10- Disposizioni finali

Al termine della propria vita produttiva o cessazione anticipata dell'esercizio, ciascun impianto dovrà essere dismesso entro sei mesi e si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi nella loro naturalità, ex ante. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché a tutte le altre norme vigenti in merito agli aspetti di natura urbanistica-edilizia, ambientale e paesaggistica, ed infine al vigente Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Art. 11 - Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti per i quali il comune deve rilasciare titolo edilizio abilitativo o parere per la realizzazione dell'impianto, nonché, in via transitoria, a tutti i procedimenti in corso, che alla data di entrata in vigore del medesimo non si sono perfezionati

con l'emanazione da parte del comune di un provvedimento finale di chiusura del procedimento in senso favorevole al richiedente.

Art. 12 entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta esecutività dello stesso deliberato.

Il resp.le dell'atc

(Geom. A. Giannetto)